



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

Servizio Gestione delle Acque
Via Salaria Antica Est- 67100 L'AQUILA
gestioneacque.llpp@pec.regione.abruzzo.it

Prot. n. RA/ 8222

L'Aquila li 14/01/2015

- Alla PROVINCIA DI CHIETI**
Servizi Genio Civile
Via Discesa delle Carceri n.1
66100 CHIETI
protocollo@pec.provincia.chieti.it
- Alla PROVINCIA DI PESCARA**
Servizio Genio Civile
Via Catullo, n. 2
65100 PESCARA
provincia.pescara@legalmail.it
- Alla PROVINCIA DI TERAMO**
B13 - Urbanistica
Ufficio Attingimenti e Derivazioni
Piazza Martiri Pennesi (Ex Palazzo della Sanità)
64100 TERAMO
provincia.teramo@legalmail.it
- Alla PROVINCIA DI L'AQUILA**
Servizi Genio Civile Provinciale
Località Pile – Traversa Saragat
67100 L'AQUILA
urp@cert.provincia.laquila.it
- Alla PROVINCIA DI L'AQUILA**
Servizi Genio Civile Provinciale
Ufficio di Sulmona
Via Mazara, n. 26
67039 SULMONA (AQ)
urp@cert.provincia.laquila.it
- Alla PROVINCIA DI L'AQUILA**
Servizi Genio Civile di Avezzano
Via Marruvio, n. 75
67051 AVEZZANO (AQ)
urp@cert.provincia.laquila.it



GIUNTA REGIONALE

- AI **SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA**
Ufficio di Chieti
Via Asinio Herio, n. 75
66100 CHIETI
geniocivile.regionalepe@pec.regione.abruzzo.it
- AI **SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA**
Uffici di Pescara
Via Catullo, n. 2
65127 PESCARA
geniocivile.regionalepe@pec.regione.abruzzo.it
- AI **SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA**
Ufficio di Teramo
Via Cerulli Irelli, n.15/17
64100 TERAMO
geniocivile.regionaleaq@pec.regione.abruzzo.it
- AI **SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA**
Ufficio di L'Aquila
SEDE
geniocivile.regionaleaq@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Circolare esplicativa sulla corretta applicazione dell'art. 60 del regolamento regionale n. 3/2007.

Emergono da più parti elementi di confusione circa la corretta applicazione dell'art. 60 del regolamento regionale, pertanto, al fine di rendere un indirizzo univoco circa la fattispecie in esame è necessario ripercorrere i passaggi procedurali inerenti la normativa *de qua*.


Rilascio della concessione preferenziale

Ai sensi dell'art. 60 la domanda di concessione preferenziale, per prelievi antecedenti al 1994 (Legge 36/94), si intende procedibile se pervenuta presso l'amministrazione regionale o provinciale, entro il 30.06.2006 (prorogato al 31/12/2007).

Per essere ricevibile la domanda deve contenere le informazioni minime stabilite dalla Giunta Regionale; il richiedente può regolarizzare la documentazione se la trasmette entro sessanta giorni dalla richiesta effettuata dal Servizio Procedente.

Sono considerate procedibili, come domande di concessione preferenziale, le denunce di esistenza di pozzi di cui all'art. 10 del d.lgs. 275/1993, pervenute al Servizio Procedente, oppure ad altri uffici dell'Amministrazione regionale o provinciale, entro il 30.06.2006 (prorogato al 31/12/2007), purché eventualmente regolarizzate e purché il richiedente SI IMPEGNI AL PAGAMENTO DEI CANONI PREGRESSI.

Il Servizio Procedente qualora, previa comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della l. 241/1990, rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata



rispetto a quella prevista, invita il richiedente a regolarizzarla nel termine di sessanta giorni dalla specifica richiesta effettuata dal Servizio Procedente.

Se il termine stabilito per la regolarizzazione non viene rispettato, il Servizio Procedente dichiara irricevibile la domanda di concessione preferenziale con atto espresso e notificato al richiedente, con il quale viene disposta altresì l'immediata cessazione dell'utenza.

Le istanze e le denunce pervenute dopo il 30.06.2006 (prorogato al 31/12/2007) sono dichiarate irricevibili con provvedimento espresso.

Sulle domande di concessione preferenziale il Servizio Procedente, effettuate le verifiche di congruità dei prelievi dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all'utilizzo effettivamente esercitato al 10.08.1999, data di entrata in vigore del d.p.r. 238/1999 e s.m.i. che alla destinazione d'uso, predispone un elenco delle domande procedibili, contenente le informazioni atte ad inquadrare l'utilizzazione in atto, distinguendo:

- utenze da acque sotterranee su base comunale ovvero su base intercomunale qualora l'acquifero interessi più Comuni;
- utenze da acque superficiali con riferimento al corso d'acqua e/o bacino idrografico.

Verificata la regolarità delle domande e compilato l'elenco il Servizio Procedente, con un unico provvedimento, autorizza in via provvisoria, nelle more della definizione della domanda di concessione preferenziale, la continuazione delle derivazioni di acqua comprese nell'elenco, nei limiti e secondo le modalità dichiarate dagli istanti e ne dà comunicazione ai medesimi tramite la pubblicazione di detto atto e relativo elenco all'Albo Pretorio dei Comuni interessati.

Detta pubblicazione, corredata degli elementi di cui all'art. 8, comma 2, della l. 241/1990, costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, della medesima legge.

Con riguardo alla riscossione dei canoni pregressi provvisori, decorrenti dal 10.08.1999 per tutti gli usi, fatta eccezione per quello irriguo per il quale decorrono dal 01.01.2003, ai sensi dell'art. 93, comma 4, della l.r. 7/2003, **il provvedimento di autorizzazione provvisoria è trasmesso al Servizio indicato all'art. 9, comma 3, lett. b), entro trenta giorni dalla sua adozione,** sia in forma cartacea che su supporto informatizzato, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'Autorità Concedente regionale.

Pareri

Il provvedimento di autorizzazione provvisoria, comprensivo del relativo elenco, è inoltre inviato:

- all'Autorità di Bacino competente per il parere di cui all'art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933 e s.m.i., in ordine alla compatibilità delle utilizzazioni con le previsioni del PTA di cui all'art. 121 del d.lgs. 152/2006 e, in attesa dell'approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. L'Autorità di Bacino esprime il parere richiesto entro il termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione del citato provvedimento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.
- per le derivazioni che insistono in aree protette, al relativo Ente gestore per il parere previsto dall'art. 164, comma 2, del d.lgs. 152/2006. L'Ente gestore dell'area protetta, ricevuto il provvedimento, comunica al Servizio Procedente e a ciascun istante il termine entro il quale il parere deve essere espresso.

Pubblicazione e partecipazione

Il Servizio Procedente, mediante ordinanza, redatta sulla base dell'Allegato C, Parte II, dispone la pubblicazione per trenta giorni consecutivi dell'elenco di domande di concessione preferenziali procedibili

all'Albo Pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono le opere di presa. Alla scadenza del termine di affissione, i Comuni trasmettono al Servizio Procedente il relativo referto di pubblicazione. Nello stesso periodo di pubblicazione l'elenco, unitamente alla relativa documentazione, è depositato presso lo stesso Servizio Procedente.

Entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, possono essere presentate al Servizio Procedente, tramite lettera raccomandata o consegna diretta, opposizioni e osservazioni in ordine alle singole istanze di concessione preferenziale.

Istruttoria

Il Servizio Procedente, dopo la pubblicazione e trascorso il tempo utile per la presentazione di osservazioni ed opposizioni, acquisiti i pareri richiesti, indice la conferenza di servizi come riportato nell'ordinanza istruttoria pubblicata e redige la relazione istruttoria, sulla base dell'Allegato E, Parte IV.

Il Servizio Procedente trasmette la relazione istruttoria, unitamente agli atti allegati, in originale e copia, e lo schema del disciplinare:

- alla Autorità Concedente provinciale, per le piccole derivazioni,
- all'Autorità Concedente regionale, per le grandi derivazioni, per i successivi adempimenti
- al Servizio Gestione delle Acque per gli aspetti finanziari.

Il disciplinare e la concessione

Le Autorità Concedenti, esaminati gli atti di istruttoria, in caso favorevole e in mancanza di opposizioni ed osservazioni, restituiscono al Servizio Procedente, previa acquisizione della liberatoria da parte del Servizio Gestione delle Acque, sulla regolarità del pagamento delle somme pregresse e di quelle dovute alla data di sottoscrizione del disciplinare per l'anno solare in corso, l'originale della domanda, il progetto e lo schema del disciplinare, eventualmente integrato, per la sottoscrizione e la conversione in bollo del medesimo.

Il Servizio Procedente emana il disciplinare in doppio originale ed in bollo, ed invita il richiedente a firmarlo alla presenza di due testimoni, aventi i requisiti di legge, le cui firme sono autenticate dal funzionario delegato alla sottoscrizione del disciplinare. Dopo la firma, il disciplinare viene datato e repertoriato.

Il Servizio Procedente trasmette un originale e due copie del disciplinare all'Autorità Concedente, unitamente agli attestati dei versamenti relativi a:


- canoni pregressi;
- addizionale regionale;
- spese di istruttoria;
- deposito cauzionale;
- contributo idraulico;

e conservando agli atti l'altro originale del Disciplinare in attesa della registrazione da effettuarsi entro venti giorni dalla data di ricezione della determina di concessione al protocollo del Servizio Procedente.

Inoltre il concessionario, entro trenta giorni dalla data di notifica della concessione, trasmette al Servizio Procedente la polizza o le polizze di cui all'art. 37.

L'Autorità Concedente emette la determina e la trasmette al Servizio Procedente. Il Servizio Procedente, acquisito al protocollo l'atto di concessione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 41.

La procedura fin qui descritta si applica anche per la Concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo, salvo che a seguito della pubblicazione, il Servizio Procedente individua d'ufficio le istanze che contemplano prelievi da pozzi potenzialmente intercettanti le falde confinate.



Ove ricorrano le condizioni, il Servizio Procedente richiede le integrazioni tecniche, effettua le verifiche e adotta i provvedimenti previsti nell'Allegato I. Riconosciuti conformi o correttamente ricondizionati i pozzi, si procede secondo le modalità di cui al citato art. 60 - Procedimento di rilascio della concessione preferenziale di cui all'art. 4 del T.U. 1775/1933.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, la concessione preferenziale e la regolarizzazione dei pozzi, realizzati in territori soggetti alla tutela della Direzione regionale preposta alle attività minerarie, e sprovvisti di regolare autorizzazione alla ricerca, avviene contestualmente secondo le modalità del presente articolo e, in caso di interferenza, nel rispetto delle utenze regolarmente autorizzate.

+++++

Si raccomanda alle Autorità in indirizzo di volersi pedissequamente attenere al procedimento come previsto dall'art. 60 del regolamento, sia al fine di evitare eventuali contenziosi, sia per garantire il recupero dei canoni pregressi dovuti dal 10/08/99. Presupposto necessario è, in caso di domanda preferenziale, l'impegno del richiedente al pagamento dei canoni pregressi sotteso al rilascio dell'autorizzazione provvisoria concessa nelle more di quella definitiva.

Il Dirigente del Servizio
(avv. Sebastiana Parlavecchio)

Il Direttore Area LL.PP.
(dott. Ing. Vittorio Di Biase)

ET